



COPIA

DELIBERAZIONE N. 6**Codice Ente 10123****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: IUC COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
I.M.U. PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 20:35, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NORIS NICOLETTA	P	SIGNORELLI ADRIANO	P
GREGIS SIMONA	P	SIGNORELLI MARIO	P
VISCARDI OLISSE	P	CARRA NATALINO	P
FINAZZI OSVALDO	A	DE VECCHI MASSIMILIANO	A
BELOTTI PIETRO	P	BORALI DAVIDE	A
MEZZERA CINZIA FELICITA	P	BRIGNOLI MARIO ANTONIO	P
CHIODINI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. SICILIANO DOTT. DOMENICO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Segretario generale, il dott. Domenico Siciliano;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

RICHIAMATO il comma 13-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, e ss.mm. il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;
- art. unico, punto 1 del Decreto Legge 07 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 di differimento, al 31 marzo



2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2014 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili a seguito delle modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità 2014;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13, del D.L. 201/2011, e ss.mm.:

- a) il comma 2, il quale prevede che “(...) *L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...)*”;
- b) il comma 6, che dispone: “*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*”;
- c) il comma 7, che dispone: “*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”;
- d) il comma 9, che dispone: “*I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*”, facoltà da ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non classificati nel gruppo catastale D, per effetto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità per l'anno 2013” (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF prot. 5534 del 28 marzo 2013);
- e) il comma 9-bis che dispone: “*A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*”;
- f) il comma 10, che dispone: “*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*”;



CONSIDERATO:

- che il comma 12-quinquies dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dispone: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;
- che con l'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato abrogato il comma 11, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta riservata alla Stato;
- che l'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”*; *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;
- che l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone: *“a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
- che l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”*;

CONSTATATO:

- che l'articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016, attraverso la modifica del comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte



- dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale;
- che come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari;
 - che il trattamento IMU e TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti è stato profondamente rivisto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015. Tale disciplina, da applicarsi nel calcolo IMU e TASI, nel 2017 non ha subito modifiche dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
 - che la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha prorogato il blocco dell'aumento delle aliquote sulle imposte locali;

TENUTO conto del gettito IMU dell'anno 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione del 2018-2020 appare opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote di imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 16/02/2017 che di seguito si riportano:

- **ALIQUOTA 0,40% DA APPLICARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9;**
- **ALIQUOTA 0,90% DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE;**
- **DETRAZIONE:** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle aliquote;
- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del consigliere Brignoli, la cui registrazione è avvenuta su supporto informatico, agli atti della segreteria comunale;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del Settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell'atto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto:



- presenti e votanti n. 10
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 2 (Carra e Brignoli),

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'esercizio finanziario 2019 le seguenti aliquote IMU dell'anno precedente:

ALIQUOTA 0,40% DA APPLICARE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE RESIDUALI A/1, A/8 E A/9;

ALIQUOTA 0,90% DA APPLICARE PER TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE;

DETRAZIONE: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di prendere atto che anche per l'esercizio finanziario 2019 viene confermato quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto riguarda il trattamento IMU e TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di dare atto, altresì, che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
6. di disporre ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carra e Brignoli) ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 10 amministratori presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
f.to NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SICILIANO DOTT. DOMENICO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2019 al 29-03-2019, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 14-03-2019
N° Registro Affissioni 363

IL MESSO COMUNALE
f.to SALA GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SICILIANO DOTT. DOMENICO

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 14-03-2019

L'Istruttore direttivo
Gabriella Sala
